

REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

(Deliberazione n. 7 del 12.2.2018)

TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	2
ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE	2
TITOLO II ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA	3
ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA	3
ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	4
ART. 5 – SPACCI INTERNI	4
ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA	5
TITOLO III ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	5
ART. 7 – OGGETTO	5
ART. 8 – REQUISITI COMUNALI ALL'INTERNO DEI LOCALI	5
ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE	6
ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI /STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE	6
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO	7
ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO	7
ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'	7
ART. 13 - ADEMPIMENTI	7
ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI	7
ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8
TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA	8
ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	8
ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO	8
TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI	9
ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO	9
ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	9
ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO	9
ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V	10
TITOLO VII ABROGAZIONI	10
ART. 22 – ABROGAZIONI	10

TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO

1. Ferma restando la specifica disciplina per il Centro Storico Unesco (attualmente normata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2016 e modificata dalla n. 27/2017), il presente regolamento disciplina, per tutto il territorio comunale, le attività di seguito indicate e le loro modalità di svolgimento:
 - a) Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto
 - b) Consumo sul posto
 - c) Procedure per medie strutture di vendita
 - d) Somministrazione di alimenti e bevande
 - e) Spacci interni
 - f) Vendite temporanee
2. Il presente Regolamento fa integrale rinvio per i loro aspetti generali, di insediamento e di esercizio, alle normative regionali, nazionali e comunitarie, disciplinando unicamente gli aspetti non normati dalle stesse o da altri regolamenti comunali vigenti e demandati all'autonomia comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE

1. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto** si intende l'attività di chi acquista merci, in nome e per conto proprio, e le rivende, esclusivamente su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale, sia con riferimento ai prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare che non alimentare.
2. Per quanto riguarda i prodotti del settore alimentare, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario per l'asporto, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
 - b) ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera c), è ammessa la vendita di bevande non alcoliche, tramite erogazione delle stesse da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda.
 - c) le bevande alcoliche di ogni gradazione possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
 - d) non è consentito alcun "servizio assistito di somministrazione o consumo sul posto", secondo le definizioni di cui ai successivi commi 3 e 5.
3. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con consumo sul posto** dei prodotti alimentari si intende l'attività, in aggiunta a quella del comma 1, nella quale è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda; tale attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate e secondo le modalità e i requisiti strutturali e di svolgimento indicati nel Titolo IV del presente regolamento:
 - a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
 - b) è ammessa la vendita di bevande analcoliche e del vino purché con gradazione alcolica non superiore ai 21°, tramite erogazione da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente, e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda.
 - c) le bevande alcoliche di ogni gradazione e il vino con gradazione alcolica superiore a 21° possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
 - d) non è ammesso alcun "servizio assistito di somministrazione", secondo la definizione di cui al comma 5.

Per il consumo sul posto dei prodotti alimentari effettuato in attività diverse dall'esercizio commerciale si rinvia al Titolo IV.
4. Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, con prevalenza di servizio assistito alla clientela, nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico intesa come adiacente o pertinente al locale, a tal fine attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio, utilizzando gli arredi e le attrezzature tipiche della somministrazione, quali bancone del

bar, macchina del caffè espresso, impianti di spillatura delle bevande anche alcoliche, tavoli apparecchiati, sedie, ecc.

I prodotti somministrati, comprese le bevande, possono essere preparati/trasformati/trattati estemporaneamente a seguito della richiesta di acquisto del cliente.

Le attività di somministrazione possono vendere al dettaglio per asporto alimenti e bevande, senza necessitare di ulteriore titolo di commercio.

5. Si concretizza il “**servizio assistito di somministrazione**” quando all’interno dell’esercizio è presente servizio al bancone o al tavolo con personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni e successivamente procede alla preparazione delle pietanze e/o bevande richieste, servendole ai tavoli o in generale nella zona del locale attrezzata per consentirne il consumo sul posto.

TITOLO II

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende:
 - a. l'area destinata alla vendita, ovvero ogni spazio adibito all'esposizione della merce ed alla frequenza del pubblico, avendo riferimento soltanto al piano di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegare agli atti edilizi, non considerandosi l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale. Risulta quindi compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, casse, vetrine, a prescindere che quest'ultime siano o meno accessibili al pubblico, cabine prova, spazi compresi tra i banchi di vendita e gli scaffali retrostanti di esposizione dei prodotti;
 - b. gli uffici, in relazione agli spazi utilizzati per le trattative di vendita con i clienti;
 - c. il locale o l'area destinata anche solo all'esposizione o mostra delle merci ove acceda il pubblico e nella quale si concretizzano comunque le operazioni finalizzate alla vendita, quali ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita.
2. Non costituisce superficie di vendita:
 - a. l'area occupata dai locali di supporto, di servizio o accessori ovvero quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, tecnici e di confezionamento delle merci, uffici e servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale;
 - b. le zone antistanti le vetrine purché all'esterno del negozio;
 - c. gli spazi collocati oltre le casse, purché non adibiti all'esposizione di merci destinate alla vendita;
 - d. l'area occupata dalle scale e dagli ascensori non costituisce superficie di vendita, sempre che non vi siano esposte o collocate le merci. In questo caso la superficie di vendita comprende l'area occupata dal vano delle stesse su ogni piano;
 - e. gli uffici, quando sono adibiti a funzioni amministrative-contabili o ai rapporti con i fornitori, e non sono utilizzati per le trattative di vendita;
 - f. come prevede la legge regionale in materia di commercio è facoltà non considerare superficie di vendita l'area scoperta, anche se accessibile alla clientela e destinata all'esposizione della merce, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 % della superficie di vendita; nel caso in cui ecceda tale limite, deve essere considerata superficie di vendita solo la parte eccedente il 20%;
3. Più esercizi commerciali, con distinti titolari, possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile.

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di medie strutture di vendita e i regimi amministrativi ivi previsti, il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo comma, entro il quale la domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. indicazione dei dati catastali e numerazione civica o, in carenza di quest'ultima, dimostrazione dell'avvenuta richiesta al competente Ufficio;
 - b. planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella

- destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
- c. per la dotazione di parcheggi (quando richiesta dalla legge): planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio e relazione circa l'infrastrutturazione viaria che attesti la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, tramite anche apposita tabella comparativa;
 - d. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici;
 - e. dichiarazione ai sensi del Regolamento comunale vigente sulle Attività rumorose.
3. In caso di modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico, che non comporti variazione della superficie di vendita, sono necessari solo gli allegati b), e).
 4. Il Suap, al fine del rilascio dell'autorizzazione, acquisisce il parere necessario per l'adozione del provvedimento finale dalla Direzione Urbanistica in ordine alla conformità urbanistico-edilizia del proposto insediamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 bis della L. 241/1990, fermo restando la facoltà di quest'ultima di interpellare la Direzione comunale competente in materia di viabilità e infrastrutturazione viaria.

ART. 5 – SPACCI INTERNI

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
 - a) a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati;
 - b) a favore di militari;
 - c) a favore di soci di cooperative di consumo;
 - d) a favore di aderenti a circoli privati;
 - e) nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - f) nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
 - g) nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori, fatte salve le norme speciali vigenti;
 - h) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).
2. La vendita deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA

1. L'attività di vendita temporanea può svolgersi in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente.
2. L'attività è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP e può essere effettuata dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione.
3. L'attività di vendita di cui al comma 1, può essere esercitata:
 - a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati
 - b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggetti a servitù di pubblico passaggio o non destinate ad un uso pubblico, con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata della manifestazione e alle aree o locali cui si riferisce e possono essere posti in vendita prodotti esclusivamente attinenti all'evento stesso.
4. La vendita temporanea dei prodotti del settore merceologico alimentare richiede il rispetto delle norme igienico sanitarie. E' consentito anche il consumo sul posto di cui al Titolo IV con l'esclusione del possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 14.

TITOLO III ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 7 – OGGETTO

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur costituiti da un'unica tipologia come stabilito dalla vigente Legge Regionale Toscana "Codice del Commercio", presentano nella realtà regionale e comunale caratteristiche, modalità di gestione e requisiti insediativi diversi, per effetto di specifiche disposizioni della citata legge regionale, del Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di C.C. del 2.04.2015 n. 25) del Regolamento Edilizio (approvato con Delibera C.C. del 20.07.2015 n. 42) e del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico Unesco.

ART. 8 – REQUISITI COMUNALI ALL'INTERNO DEI LOCALI

1. L'attività di somministrazione, esercitata in maniera prevalente o non prevalente, ancorché svolta mediante distributori automatici in sede esclusiva, deve rispettare i seguenti requisiti specifici:
 - a) I locali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere allestiti con gli arredi tipici di questa attività quali tavoli, sedie o altre tipologie di sedute, che contribuiscano all'organizzazione di un ambiente idoneo ad accogliere lo stazionamento del pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande e con servizio assistito. Rientra nella superficie di somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi igienici e neppure la superficie di pertinenze o spazi esterni ai locali al chiuso, ancorché adibiti a somministrazione;
 - b) l'esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; fanno eccezione a tale requisito i soli esercizi avviati prima dell'entrata in vigore del Piano della Funzione di Somministrazione, approvato con Delibera di C.C. n. 71 del 24/07/2008, che erano originariamente sprovvisti del servizio igienico per i clienti per assenza di specifica previsione normativa alla data di avvio della loro attività. Qualora l'attività di somministrazione sia svolta in maniera non prevalente in unità immobiliari ove insistono altre attività, la presenza del servizio igienico di cortesia, può essere garantita anche tramite un servizio presente nell'attività prevalente;
 - c) nei locali di esercizio deve essere prevista una superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con contenitori di diversa colorazione distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali, compatibili con le modalità operative di svolgimento del servizio effettuato dal gestore del servizio.
 - d) negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.
2. Per adeguarsi ai requisiti e alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, le attività già esistenti sul territorio comunale hanno tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE

1. Negli spazi esterni rispetto ai locali sede di esercizio, su aree private di pertinenza o su suolo pubblico, previa acquisizione dei titoli che ne consentano il legittimo utilizzo, può essere svolta la sola attività di somministrazione con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti e delle bevande.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI/STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE

1. Le imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'allegato A), in virtù della specifica autorizzazione amministrativa in strutture temporanee, collocate su suolo pubblico sulla base di una concessione di occupazione di suolo pubblico, sino all'applicazione delle procedure previste in esecuzione della Direttiva 2006/123/CE, potranno continuare la loro attività unicamente sino a che la titolarità dell'azienda permane in capo all'attuale soggetto; in caso di cessione in proprietà per atto tra vivi e mortis causa non verrà rinnovata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e l'attività dovrà essere trasferita in sede idonea, che rispetti i requisiti previsti per le attività in sede fissa.
2. Possono essere concessi ampliamenti della superficie occupata o comunque ulteriori spazi pubblici, ove possibili, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento ai requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
3. Le attività di cui al comma 1, saranno assoggettate alle disposizioni di attuazione via via vigenti della Direttiva 2006/123/CE, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Il Comune in sede di elaborazione del Piano e del Regolamento di Commercio su Area Pubblica disciplinerà la loro previsione, le specifiche prescrizioni oltre che la procedura per la riassegnazione delle concessioni, laddove previste.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO

ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO

1. L'attività di consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, è consentita unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali alle seguenti tipologie di attività:
 - a) esercizi di vicinato di cui alla legge regionale vigente (art. 3 comma 1 lettera f-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006);
 - b) imprese di panificazione di cui alla L.R. 18/2011 (art. 4 comma 2-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) per i prodotti di propria produzione;
 - c) imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta;
 - d) imprese artigiane di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. n. 53/2008 quale attività strumentale e accessoria alla produzione.

ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli e sedie, con esclusione del "servizio assistito di somministrazione", come definito all'art. 2 comma 5, da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

ART. 13 - ADEMPIMENTI

1. L'avvio dell'attività di consumo sul posto, deve essere comunicato al Suap mediante dichiarazione circa il possesso dei requisiti strutturali e di esercizio di seguito previsti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, unitamente alla Notifica dell'attività alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004.
2. Tale adempimento è dovuto anche:
 - in caso di avvio dell'attività di consumo sul posto in attività già esistente;
 - in caso di subingresso in attività esistente qualora l'attività di consumo sul posto sia avviata solo successivamente dal subentrante e non fosse già stata avviata dal precedente titolare;
 - da parte degli esercizi esistenti che già esercitano il consumo sul posto, a prescindere dalla data di avvio dello stesso, nel caso in cui la preesistente superficie di vendita venga ampliata per più del 15%.
3. Le imprese che hanno avviato l'attività di consumo sul posto in un periodo temporale in cui non era previsto alcun adempimento amministrativo specifico, e che vogliono far valere tale diritto, dovranno darne dimostrazione tramite documentazione, recante data certa, attestante l'effettivo esercizio del consumo sul posto.

ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI

1. Nell'ambito di tutto il territorio comunale, l'avvio dell'attività di consumo sul posto necessita del possesso dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con destinazione d'uso dell'attività a cui ineriscono e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico di cortesia (con presenza di almeno 1 lavabo ed 1 wc) distinto da quelli previsti da altra normativa, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie; inoltre deve essere fruibile, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, nonché opportunamente pubblicizzato;
 - b) rispetto all'intera superficie dell'unità immobiliare destinata all'accesso al pubblico, compreso quindi il servizio igienico di cortesia, non più del 25% deve essere riservata agli arredi/attrezzature per il consumo immediato sul posto, compreso lo spazio funzionale esistente tra gli stessi;
 - c) il consumo immediato sul posto deve avvenire esclusivamente nei locali e nelle aree individuati/e nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e nella notifica igiene degli alimenti, ove richiesti, anche esterne all'esercizio, di proprietà privata, o pubblica qualora il Comune ne abbia concesso l'uso, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettera c) devono essere rispettati anche dalle attività di consumo sul posto esistenti.

ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli esercenti l'attività di consumo sul posto, compresi gli esistenti, devono, in particolare, attenersi alle prescrizioni previste dal successivo comma.
2. Non è consentito:
 - a) effettuare servizio assistito di somministrazione, come definito all'art. 2 comma 5;
 - b) l'utilizzo di materiale diverso da contenitori e posate monouso, che dovranno comunque essere in materiale "riciclabile";

- c) servire ciò che è stato acquistato o portare il conto al tavolo;
- d) consegnare o mettere sugli arredi, a disposizione dell'utenza, "menù" delle consumazioni;
- e) il servizio di apparecchiatura;
- f) il servizio di condimento degli alimenti da parte dell'esercente;
- g) raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;
- h) stabilire prezzi diversi qualora il prodotto venga consumato sul posto.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA

ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. La vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distributori automatici, è vietata nell'intero territorio comunale.

ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO

1. Nelle attività di commercio al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di alimenti e bevande, avviate, trasferite, o ampliate, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la cui superficie, rispettivamente, di vendita e/o S.U.A., sia superiore complessivamente, anche in caso di attività congiunta, a 300 mq., dovrà essere presente un defibrillatore e personale appositamente formato per il suo utilizzo.

TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI

ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all' articolo 6 in materia di vendita temporanee è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).
3. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., è considerata di particolare gravità, la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento, per le quali viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.
4. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., in caso di reiterata violazione delle seguenti disposizioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di:
 - a) 20 giorni, per la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - b) 2 giorni, per la violazione dell'art. 87 commi 1-1bis-2-3-4-5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero in caso di mancata o irregolare esposizione dei prezzi.

ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. Il mancato rispetto dei requisiti comunali stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento, configura violazione ai sensi dell'art. 103 commi 2 e 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO

1. Il consumo sul posto esercitato in difformità alle prescrizioni di esercizio di cui all'art. 15 nonché in contrasto con le definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, configura attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza del relativo titolo abilitativo, e come tale, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 103 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..
2. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. in relazione all'art. 16 comma 2 della medesima legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 6 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. è disposta la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto, fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.

3. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è sanzionata, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000), e la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.

ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V

1. L'inosservanza dell'art. 17 del presente regolamento è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000) e la sospensione immediata dell'attività fino al ripristino della corretta modalità di esercizio.

**TITOLO VII
ABROGAZIONI**

ART. 22 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
 - a) Il Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013
 - b) Il Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012